



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Provincia di Modena

Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente

Inserimento N. 244 del 01/10/2018

Ordinanza n. 231 del 01/10/2018

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ADOZIONE DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS N. 155 DEL 13/08/2010.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O₃);
- obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n° 115 del 11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 795 del 5 giugno 2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR, ove si stabiliscono le misure di limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000,00, da adottare nel periodo autunno-inverno di ogni anno (dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno seguente);
- l'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR relativo alla regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento civile;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero del Parametro PM10;

Considerato che:

- il Comune di Castelfranco Emilia, essendo la popolazione residente superiore alla 30.000 unità, è tenuto all'attuazione dei provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR sopra citate e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017;
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, è costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e dalle unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2017 sul territorio provinciale di Modena sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e al biossido di azoto (NO₂) (40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NOX) in diverse zone tra cui la Pianura ovest e la Pianura est della Regione Emilia Romagna;
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 sul territorio provinciale di Modena;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini (PM10 e PM2,5) siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto che, stante le condizioni suddette, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute pubblica, sia necessario ed opportuno:

- adottare i provvedimenti previsti agli artt. 14 e 30 delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della citata DGR 1412/17;
- potenziare le misure emergenziali previste con misure più restrittive in materia di combustione delle biomasse negli impianti di riscaldamento e di bruciatura all'aperto dei

materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1, lett.f) del D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.*;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 – Attuazione della Direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D.P.R. n. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 04 gennaio 2016;
- Piano Aria Integrato Generale (PAIR), approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017;
- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato con DGR Emilia Romagna 5 giugno 2017 n. 795 e sottoscritto il 09/06/2017 tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- Circolare della Regione Emilia Romagna PG 458251 del 22/06/18 – *Chiarimenti in ordine al divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva – art. 24, comma1, lettera a), del PAIR 2020;*

ORDINA

1. nelle giornate non festive di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo 01/10/2018 – 31/03/2019, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito:

- tutte le vie del centro storico comprese all'interno delle Vie Circondarie Nord e Sud;
- la Via Circondaria Nord, ad esclusione del tratto compreso fra Via G. Verdi e Via D. Alighieri;
- la Via Circondaria Sud, ad esclusione del tratto compreso fra Via Magenta e Via Loda;
- la Via Filippo Turati;

dei seguenti veicoli:

- a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e Euro 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure riga B2 o C e successive;

- c) ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi:**

giovedì 01/11, martedì 25/12, mercoledì 26/12, martedì 01/01/19.

2. Nelle giornate di domenica **07/10/18, 04/11/18, 13/01/2019, 03/02/2019 e 03/03/2019**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito:

- tutte le vie del centro storico comprese all'interno delle Vie Circondarie Nord e Sud;
- la Via Circondaria Nord, ad esclusione del tratto compreso fra Via G. Verdi e Via D. Alighieri;
- la Via Circondaria Sud, ad esclusione del tratto compreso fra Via Magenta e Via Loda;
- la Via Filippo Turati;

dei seguenti veicoli:

- a) veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- b) veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure riga B2 o C e successive;
- c) ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

3. Dal **01/10/2018** al **31/03/2019**, in tutto il territorio comunale, fatti salvi i divieti già previsti dal Codice della Strada e le relative sanzioni, nelle strade o aree pubbliche, private, nonché private ad uso pubblico, è vietato mantenere acceso il motore dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata dei medesimi.

Sono escluse dal divieto:

- Le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;
- Le attività per le quali il mantenimento del motore in funzione è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- Le fasi della circolazione dinamica comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.;

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi di livello, arresto per incolonnamenti dovuti a incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare, ecc.. salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione.

4. Dal **01/10/2018** al **31/03/2019** in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibile solide (legna, pellet, cippato, altro):

- nei generatori di calore di cui all'art. 1 comma 3 Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186 *Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*, **dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle**, così come specificata nell'Allegato 1, punto 1 Tabella 1 al DM sopra citato;
- nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (cioè certificati almeno 3 stelle) **è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato**, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

5. Dal **01/10/2018 al 30/08/2020**, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide (rif. DM 186/17 – art. 1 comma 3), **dotati di classe di qualità inferiore alle 3 stelle** (rif. DM 186/17 – Allegato 1, punto 1, Tabella 1).
A partire dal 1 ottobre 2020 il divieto suddetto si estende ai generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle.
6. Dal **01/10/2018 al 31/12/2019**, in tutto il territorio comunale e in tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), è vietato installare impianti per la climatizzazione invernale ed estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), **in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari** (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), **in vani e locali tecnici**; è inoltre vietato utilizzare gli impianti eventualmente esistenti; per la corretta applicazione della disposizione si fa riferimento ai chiarimenti forniti dalla Regione Emilia-Romagna con circolare PG 458251 del 22/06/2018.
7. Dal **01/10/2018 al 31/12/2019**, in tutte le stagioni dell'anno, in presenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento attivi, è fatto divieto di mantenere aperte costantemente o per un periodo di tempo superiore a quello necessario per il normale ricambio d'aria, le porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici di accesso al pubblico.
8. Dal **01/10/2018 al 31/03/2019**, qualora il bollettino di verifica emesso da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì, dovesse evidenziare, per l'ambito territoriale dell'area di Modena, il superamento dei limite giornaliero di PM10 per i 4 giorni precedenti e consecutivi, **entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare specifici provvedimenti e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, le misure emergenziali di seguito indicate:**
 - 8.1 nell'area del centro storico suddetta, il divieto di circolazione dalle 8.30 alle ore 18.30 dei veicoli di cui al punto 1, lettere a), b) e c), si applica anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi;
 - 8.2 nell'area indicata è disposto il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore;
 - 8.3 **in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) per il riscaldamento.**
Il divieto si applica a tutte le unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di sistema multi combustibile (compresa energia elettrica) e indipendentemente dalla classe di qualità di cui è dotato il generatore di calore funzionante a biomasse combustibili solide;

8.4 in tutto il territorio comunale è vietato superare, negli ambiente di vita riscaldati, i seguenti valori massimi di temperatura:

- 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5);
- 17°C (+2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali, artigianali ed assimilabili (E8);

Sono esclusi dalle limitazioni di temperatura suddette gli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili (E3), ad attività sportive (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

8.5 in tutto il territorio comunale, come previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006, è vietato eseguire operazioni di bruciatura all'aperto dei materiali vegetali di origine agricola di cui all'art. 185 c. 1 lett. f) del medesimo decreto; è inoltre vietata la combustione all'aperto di ogni altra tipologia (es. falò, barbecue, ecc.);

8.6 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, anche in presenza di eventuali deroghe regionali;

Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

9. Per dare attuazione alle misure prescritte al punto 8 è disposto quanto segue:

- a) tutte le misure emergenziali di cui al punto 8 si applicano quando, anche in una sola delle stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di Modena, si determina il superamento per 4 giorni consecutivi del limite giornaliero prescritto per il parametro PM10;
- b) la verifica della condizione di cui al punto 9a) è effettuata ogni lunedì e ogni giovedì a cura di Arpae, che invierà gli esiti delle verifiche (bollettini) alle Amministrazioni interessate, qualora i giorni di controllo (lunedì e giovedì) ricadano in giorni festivi, la verifica sarà effettuata nel primo giorno successivo non festivo (sabato escluso);
- c) le misure emergenziali di cui al punto 8 si applicano automaticamente, senza necessità di adottare ulteriori provvedimenti, **tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e festivi compresi, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.**

Per esemplificare: se nel Bollettino Arpae del lunedì emerge un superamento del limite di PM10 verificatosi nei 4 giorni precedenti e consecutivi (a ritroso: domenica, sabato, venerdì e giovedì) le misure prescritte al punto 8 si applicano automaticamente a partire dal martedì e si protraggono fino a giovedì incluso; qualora in tale giorno si verificasse il rientro nei limiti delle PM10, le misure cesseranno automaticamente il giorno successivo (nel caso esemplificato, il venerdì); nell'evenienza contraria, le misure manterranno validità fino al lunedì successivo, e così via.

- d) la comunicazione alla popolazione concernente il superamento per quattro giorni consecutivi del limite giornaliero di PM10, con conseguente attivazione delle misure prescritte al punto 8), sarà effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune, oltre che con qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione dell'ente ritenuto utile e idoneo a diffondere la notizia al massimo livello (comunicati stampa, social network service, pannelli a messaggio variabile, ecc.);

- e) la comunicazione alla popolazione concernente il rientro nei limiti del parametro PM10, con conseguente cessazione delle misure prescritte al punto 8, sarà effettuata con le stesse modalità di cui al punto 9d);

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti **punti 1 e 2** i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, di seguito elencati:
Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici
gli

autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isothermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- l) furgoni blindati per il trasporto valori;
- m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzi;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) auto funebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;
- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autopercoratrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione delle prestazioni sanitarie,

e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;

- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dei luoghi di produzione a quelli di deposito e vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di

autocertificazione degli esercenti di officine di riparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.

- XXI. autoveicoli dei cortei matrimoniali e autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere i Sacramenti del Battesimo – Comunione – Cresima verso la parrocchia di riferimento e ritorno, e veicoli degli invitati alla celebrazione del sacramento muniti di certificato rilasciato dalla parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l'orario di svolgimento del rito;
- XXII. veicoli per il trasporto di atleti diretti a gare sportive muniti di attestazione rilasciata dalla Federazione/Associazione sportiva.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 Modifiche al sistema penale e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai punti 1 e 2 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 664,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe sopra elencate, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui al punto a);
- c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 3, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da 80,00 a 480,00 €;
- d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7, 8 (e relativa sotto articolazione) del presente atto è punita con la sanzione amministrativa da 50,00 € a €. 300,00;

Il versamento delle somme sopra indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.

SI RISERVA

Di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante tutti di mezzi informazione

Castelfranco Emilia, 01/10/2018

il Sindaco
Stefano Reggianini

Atto firmato digitalmente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 - Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. (<http://www.card.Infocamere.it>)